



COMUNE DI CALVENE

PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE
(ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016)**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 12.05.2022

CAPO I

Principi generali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (di seguito denominato “Codice”).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti comunali.
3. Alla ripartizione del fondo partecipa il personale interno dell'Amministrazione Comunale di Calvene, in particolare il responsabile unico del procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come individuati con atto formale da parte del competente Responsabile.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 3 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara di opere e lavori, servizi e forniture pubbliche al netto di somme a disposizione, iva, spese tecniche ed imprevisti, ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori.
2. Il presente regolamento si intenderà automaticamente integrato e adeguato a tutte le successive disposizioni di legge e/o determine e/o altre linee guida dell'autorità anticorruzione e/o sentenze e/o altre direttive in materia.

Art. 3 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta e di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale;
 - c) i lavori di importo inferiore a euro 30.000,00;
 - d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 30.000,00;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 17 "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi".

Art. 4 – Costituzione del fondo

1. Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, servizio, fornitura, in ogni caso al netto dell'I.V.A, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
2. L'incentivo è riconosciuto per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di collaudo (tecnico amministrativo, funzionale e di collaudo statico).
3. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante parte del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo la modalità definite dalla Amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
4. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto, per gli appalti di lavori pubblici, nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera, come definito dall'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010.
6. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 5 – Destinazione del fondo

1. L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui il presente regolamento sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo, di collaudatore statico (ove necessario), nonché tra i loro collaboratori.
2. L'incentivo è comprensivo dell'Irap e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione Comunale.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per la partecipazione di corsi formativi compresi dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore tecnico o amministrativo presso enti e/o istituti e/o Università.

Art. 6 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del Responsabile di Settore, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
3. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001*. Il Responsabile competente che assegna l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
4. Qualora le funzioni siano svolte dal Responsabile di Posizione organizzativa è sufficiente che vi sia la dimostrazione dell'avvenuta sottoscrizione dei relativi documenti.

Art. 7 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, il presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq), ovvero prestazionale (art. 3, lett. ggggg).

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 8 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Il presupposto per la destinazione del fondo e la successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nei documenti di programmazione dell'amministrazione (B.P., Programma annuale dei lavori pubblici).
2. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto almeno il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" del Codice.

Art. 9 - Graduatoria del fondo incentivante

1. Ai fini della graduatoria del fondo per i lavori viene fatto riferimento all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D. Lgs. n. 50/2016 è graduata in ragione dell'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da realizzare ed è determinata nel seguente modo:

Importo a base di gara	Quota da destinare al fondo
per importi a base di gara fino ad Euro 500.000,00	2,00%
per la parte di importo eccedente Euro 500.000,00 e fino ad euro 1.000.000,00	1,90%
per la parte di importo eccedente euro 1.000.000,00 e fino ad euro 5.548.000,00 (soglia comunitaria per lavori pubblici e concessioni - art. 35, co. 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016 - Regolamenti UE 2364/2017, 2365/2017 e 2366/2017)	1,70%
per la parte di importo eccedente euro 5.548.000,00 (soglia comunitaria lavori pubblici e concessioni - art. 35, co. 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016 - Regolamenti UE 2364/2017, 2365/2017 e 2366/2017)	1,45%

3. Alimentano il fondo anche gli interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti nonché le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare.

Art. 10 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", co. 1 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Il fondo è ripartito tra i dipendenti che svolgono le seguenti attività:
a) responsabile unico del procedimento;
b) programmazione della spesa per lavori;
c) verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
d) predisposizione e/o supporto agli atti/documentazione di gara e di controllo delle procedure di gara a termini della vigente normativa;
e) direzione dei lavori;
f) direzione dell'esecuzione del contratto;
g) collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, verifica di conformità;
h) collaborazione tecnico-amministrativa riguardo alle attività indicate nelle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.
2. I dipendenti che svolgono le funzioni tecniche assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
3. La suddivisione dell'incentivo deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.
4. La quota di fondo di cui all'art. 4, comma 1 del presente regolamento destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro viene suddivisa tra i dipendenti che svolgono le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

Tabella per opere o lavori

	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo	
	Personale incaricato: quota 60%	Collaboratore diretto: quota 40%	Totale
Programmazione della spesa per investimenti	2%	1%	3%
Valutazione preventiva dei progetti	4%	3%	7%
Predisposizione della documentazione preordinata alle procedure di gara	4%	3%	7%
Predisposizione e controllo della documentazione preordinata alle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	4%	3%	7%
Responsabile unico del procedimento	27%	18%	45%
Direzione dei lavori	17%	11%	28%
Collaudo/CRE	2%	1%	3%
Totale	60%	40%	100%

5. In assenza di collaboratori la quota prevista, confluirà nell'avanzo di amministrazione.
6. Le percentuali di cui alla sopra riportata tabella saranno meglio precisate dal responsabile del settore, in sede di liquidazione dell'incentivo, a seguito anche di confronto con il personale che ha collaborato all'espletamento delle attività relative alle opere a cui l'incentivo si riferisce.

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 12 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Il presupposto per la destinazione del fondo e la successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nei documenti di programmazione dell'amministrazione (Programma biennale di forniture e servizi) e la nomina del "direttore dell'esecuzione" come previsto dal D. Lgs. 50/2016.
2. Per le forniture e servizi di importo superiore a 30.000 euro è richiesto il relativo documento di progettazione.

Art. 13 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture a base di gara, in ogni caso al netto dell'I.V.A., senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

Art. 14 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. L'incentivo è riconosciuto nel caso in cui che le acquisizioni di beni e servizi pubblici siano previste nei documenti di programmazione dell'amministrazione.
2. Il fondo è costituito per gli appalti di servizi e forniture:
 - di importo superiore ad € 30.000;
 - per i quali sia redatto un progetto che a titolo indicativo deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per

l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, eventualmente comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, eventuali criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità.

3. Per ogni appalto di servizi e forniture del suddetto valore deve essere nominato preventivamente, sin dalla fase della relativa programmazione, il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 - Graduatoria del fondo incentivante

1. Ai fini della graduatoria del fondo per gli acquisti di beni e servizi viene fatto riferimento all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D. Lgs. n. 50/2016 è graduata in ragione all'importo dei servizi e delle forniture da acquisire ed è determinata nel seguente modo:

Importo a base di gara	Quota da destinare al fondo
per importi a base di gara da € 30.000 fino ad € 150.000	2,00%
per la parte di importo eccedente Euro 150.000 e fino ad euro 221.000 (soglia comunitaria - art. 35, co. 1, lett. c) - D. Lgs. 50/2016 -- Regolamenti UE 2364/2017, 2365/2017 e 2366/2017)	1,90%
per la parte di importo eccedente euro 221.000 e fino ad euro 1.000.000	1,70%
per la parte di importo eccedente euro 1.000.000	1,45%

Art. 16 - Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 15, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 17 – Disciplina proroghe e rinnovi nei servizi e forniture

1. Nel caso in cui gli atti di gara per un appalto di servizi o forniture prevedano opzioni di proroga, rinnovo ed estensione, l'incentivo riferito alle stesse non verrà previsto nel quadro economico originario, ma verrà stanziato esclusivamente in caso di effettivo esercizio dell'opzione.

Art. 18 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Il fondo è ripartito tra i dipendenti che svolgono le seguenti attività:
 - a) responsabile unico del procedimento e collaboratori;
 - b) programmazione della spesa per servizi e forniture;
 - c) predisposizione e/o supporto agli atti/documentazione di gara e di controllo delle procedure di gara a termini della vigente normativa
 - d) direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità;
2. I dipendenti che svolgono le funzioni tecniche assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
3. La suddivisione dell'incentivo deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.

4. La quota di fondo di cui all'art. 4, comma 1 del presente regolamento destinata alle funzioni tecniche, per ciascun servizio o fornitura, viene suddivisa tra i dipendenti che svolgono le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

Tabella per servizi e forniture

Attività (art. 113, comma 2)	Peso attività nell'ambito della quota destinata al fondo	Peso attività nell'ambito della quota destinata al fondo	
	Personale incaricato quota 60%	Collaboratore diretto quota 40%	Totale
Programmazione della spesa per servizi e forniture predisposizione e/o supporto agli atti/documentazione di gara e di controllo delle procedure di gara	12%	8%	20%
Responsabile unico del procedimento	21%	14%	35%
Direzione dell'esecuzione	24%	16%	40%
Verifica di conformità	3%	2%	5%
Totale	60%	40%	100%

5. In assenza di collaboratori la quota prevista, confluirà nell'avanzo di amministrazione.
6. La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile del settore preposto, avuto riguardo alle situazioni di conflitto di interessi, secondo le percentuali definitive stabilite nelle tabelle soprariportate..
In particolare per i soggetti che svolgono le funzioni tecniche e i collaboratori tecnici e amministrativi il responsabile del settore procederà, nel rispetto della percentuale massima sotto riportata, a suddividere la stessa tra i soggetti aventi diritto, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro, della complessità dell'opera e della natura delle attività.

CAPO IV Norme comuni

Art. 19 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolta da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il responsabile del Settore.

Art. 20 – Termini per le prestazioni

1. Le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto degli obiettivi dell'Amministrazione e dei termini stabiliti dal responsabile del settore preposto per ciascuna attività e/o previsti da disposizioni legislative e regolamentari.
2. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 6 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
3. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Le prestazioni sono da considerare rese:
- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;

- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 21 – Corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Settore preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati.
2. Nel caso in cui il RUP coincida con il Responsabile del Settore la liquidazione in suo favore verrà effettuata con atto del Segretario Comunale.
3. La documentazione da predisporre per la liquidazione è la seguente:
 - determina del Responsabile del Settore che attesti il completo e positivo svolgimento delle attività, l'indicazione delle persone impegnate con il corrispondente incarico e i singoli importi assegnati alle stesse. La determinazione dovrà contenere la dichiarazione di non superamento dell'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo per ciascun dipendente (trattamento lordo: trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, escluso quello derivante dagli incentivi per funzioni tecniche).
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano economie di spesa, ritornando a disposizione del bilancio dell'ente.
5. L'erogazione del compenso al netto delle eventuali economie di cui al comma 4 viene effettuata nel seguente modo:
 - a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - b) la rimanente parte all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità e/o al completamento del servizio e/o fornitura;
 - c) la quota del 20% sarà accantonata e finanzia le attività di cui al comma 3 dell'art. 5 del presente regolamento..

Art. 22 - Violazioni degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivanti che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 23 - Penalità

1. L'accertamento delle attività svolte, da parte del Responsabile del Settore, ai fini della corresponsione dell'incentivo potrà avere il seguente esito:
 - a) positivo
nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati;
 - b) parzialmente positivo
nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa fino al 5% o la necessità di varianti progettuali;
 - c) negativo
quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati alla precedente lett b) o con gravi errori che abbiano comportato un aumento della spesa superiore al 5% o necessità di varianti progettuali, imputabili ai dipendenti incaricati.

2. Ai fini dell'erogazione delle somme ai dipendenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in base agli accertamenti di cui al precedente comma 1, si procederà come di seguito indicato:
 - a - accertamento positivo: nessuna penalità applicabile ed erogazione dell'incentivo in maniera piena;
 - b - accertamento parzialmente positivo: l'incentivo da erogare è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo ovvero dell'impatto che l'errore o la variante progettuale ha avuto sull'andamento dei lavori (valutazione di competenza del Responsabile del Settore);
 - c- accertamento negativo: le risorse del fondo destinato alle funzioni tecniche non saranno ripartite tra i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo.
3. Nei casi di accertamento parzialmente positivo oppure negativo, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile del Settore contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Il Responsabile del Settore, qualora accertasse la mancanza di idonee motivazioni dei ritardi (motivazioni insufficienti, contraddittorie o non congrue), procederà come indicato al comma 2. Qualora le attività siano in tutto od in parte effettuate dal Responsabile di Settore la competenza alla valutazione delle giustificazioni fornite dallo stesso è del Segretario Generale.

Art. 24 – Disposizioni transitorie

1. Il Responsabile del settore preposto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Il presente regolamento si applica alle funzioni tecniche di cui all'art. 1 del presente regolamento svolte successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale ed è pubblicato sul sito dell'Ente.
3. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i..
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate automaticamente all'entrata in vigore di nuove norme regolanti la materia.

*D. Lgs. n. 165/2001 - Art. 35-bis. ((Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici))

((1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari)).